



STATUTI

Articolo 1 **Costituzione**

L'Associazione svizzera delle curatrici e dei curatori professionali (ASCP) è regolata dagli articoli 60 seg. del codice civile svizzero. Essa succede ai diritti dell'Associazione svizzera delle tutrici e dei tutori ufficiali (ASTU).

Articolo 2 **Scopo**

L'Associazione:

- favorisce l'elaborazione del diritto di famiglia, in particolare del diritto della protezione degli adulti e del diritto del figlio.
- aiuta i propri membri nella loro attività professionale;
- stabilisce tra i membri delle relazioni personali.
-

Articolo 3 **Modo**

Per raggiungere i proprio scopi, l'Associazione si sforza in particolare:

- di collaborare con le autorità all'elaborazione della legislazione sulla protezione degli adulti e del figlio e sulla protezione della gioventù e delle persone anziane o menomate nella salute fisica e psichica;
- d'intervenire presso le autorità competenti per la creazione e lo sviluppo dei servizi ufficiali;
- di favorire il perfezionamento professionale e l'informazione dei propri membri;
- di partecipare alla pubblicazione delle decisioni delle autorità di protezione degli adulti e del figlio, dei tribunali e delle autorità amministrative;
- di collaborare con le organizzazioni in Svizzera e all'estero i cui scopi sono simili a quelli dell'Associazione.

Articolo 4 **Domicilio**

La sede dell'associazione è a Berna.

Articolo 5 **Membri**

Possono essere ammessi all'Associazione:

- a. membri individuali
 - le curatrici ed i curatori professionali i collaboratori e le collaboratrici dei servizi pubblici o privati che, senza avere le qualifica di curatore o di curatrice professionali, esercitano mandati nell'ambito della protezione degli adulti e del figlio;
 - le persone che esercitano in modo permanente delle funzioni nell'ambito della protezione degli adulti e del figlio;
 - i membri delle autorità di protezione degli adulti e del figlio.
- b. membri collettivi:
 - le organizzazioni e le autorità che si occupano di protezione degli adulti e del figlio;
- c. le persone che beneficiano del pensionamento o che hanno cessato la loro attività nell'ambito della protezione degli adulti e del figlio possono richiedere di restare membri dell'Associazione.

Articolo 6 **Ammissione**

L'accettazione di membri è di competenza del comitato.

Articolo 7 **Dimissione**

Le dimissioni possono essere date per la fine di un esercizio amministrativo e devono pervenire al comitato, per iscritto, almeno due mesi prima.

Articolo 8 **Esclusione**

Il comitato può pronunciare l'esclusione di membri che ledono gli interessi dell'Associazione e nuocciono al suo prestigio o violano gli statuti.

È data possibilità di ricorso da giudicare definitivamente in occasione della successiva assemblea generale.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 9 **Assemblea generale**

L'assemblea generale ordinaria:

- definisce la politica generale dell'Associazione;
- si pronuncia sui rapporti del comitato, sui conti annuali e sul rapporto dei "revisori dei conti";
- fissa le quote annuali;
- sceglie il luogo e la data dell'assemblea generale annuale e dei congressi;
- con voto separato, elegge i membri del comitato, gli altri membri del comitato, i "revisori dei conti" e i loro supplenti;
- decide la modificazione degli statuti;
- decide dello scioglimento dell'Associazione e della devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 10

L'assemblea generale straordinaria può essere convocata dal comitato. La convocazione e l'ordine del giorno devono pervenire ai membri almeno un mese prima per l'assemblea ordinaria e almeno due settimane prima per l'assemblea straordinaria.

Articolo 11

Le decisioni sono prese dalla maggioranza semplice dei voti espressi; la ponderazione dei voti per un membro collettivo presente corrisponde al numero delle persone associate (3, 5, 10) in base alla quota sociale (stato al 31 dicembre dell'anno precedente all'assemblea generale). Un membro collettivo dispone però al massimo 10 voti. Un cumulo dei voti è escluso.

Articolo 12 **Comitato**

Il comitato è composto da 5 a 11 membri e si costituisce al suo interno. I suoi membri sono eletti per una durata di tre anni e sono rieleggibili. Se in occasione di una elezione ciò viene preteso, devono essere rappresentate le tre lingue ufficiali del Paese. La composizione del comitato dovrebbe garantire una tutela adeguata degli interessi delle regioni Svizzere.

Articolo 13

Il comitato:

- gestisce gli affari dell'Associazione;
- esegue le decisioni dell'assemblea generale;
- prepara l'assemblea generale e stabilisce il suo ordine del giorno;
- fissa la data e l'ordine del giorno delle riunioni dell'Associazione, oltre che dall'assemblea generale e dei congressi;
- incassa le quote;
- fa il preventivo del bilancio annuale, e delle spese per i congressi ed ulteriori manifestazioni
- delibera congressi ed ulteriori manifestazioni
- gestisce il patrimonio dell'Associazione;
- stabilisce un rapporto annuale d'attività e dei conti;
- decide delle pubblicazioni dell'Associazione, in particolare per la Rivista sul diritto della protezione degli adulti e del figlio nonché per il proprio sito internet;
- ammette i nuovi membri, autorizza coloro che hanno cessato la loro attività a rimanere membri dell'Associazione, pronuncia l'esclusione;
- si pronuncia sulla creazione dei gruppi regionali;
- rappresentare l'Associazione nei confronti di terzi; la competenza dei gruppi regionali è riservata.

- L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva di un membro del comitato con un altro membro del comitato o da quella di un membro del comitato con quella del segretario o della segretaria;
- decidere l'assunzione del segretario o della segretaria;
- incaricare di compiti particolari i membri del comitato;
- è competente ad adempiere a dei compiti attribuiti espressamente al comitato in base ad altri articoli del presente statuto

Il comitato può delegare incombenze di sua competenza – rimanendo comunque responsabile - a singoli membri del comitato, al segretario o alla segretaria oppure a terzi.

Articolo 14 **Controllo**

I due revisori dei conti e i loro supplenti sono nominati per una durata di tre anni; essi sono rieleggibili.

Articolo 15 **Gruppi regionali**

Possono essere costituiti dei gruppi regionali.

La costituzione di un gruppo deve ottenere l'approvazione del comitato. Il comitato può escludere gruppi regionali che ledono gli interessi dell'Associazione e nuocciono al suo prestigio o violano gli statuti. In caso di mancato consenso oppure la decisione del comitato sulla esclusione è data possibilità di ricorso da giudicare definitivamente in occasione della successiva assemblea generale.

Ogni gruppo può ricoprire il territorio di uno o più cantoni o di uno o più comuni. In caso di disaccordo, il comitato fissa i limiti territoriali di ogni gruppo. Questa decisione del comitato è data possibilità di ricorso da giudicare definitivamente in occasione della successiva assemblea generale.

Articolo 16

I membri dell'Associazione che hanno la loro attività nei limiti territoriali di un gruppo ne sono membri di diritto; tuttavia, l'affiliazione non può essere loro imposta. Ai gruppi possono aggiungersi delle persone che non sono affiliate all'Associazione; essi non hanno il diritto di voto all'assemblea generale.

Articolo 17

Un gruppo regionale può rivolgersi con le sue prese di posizione direttamente alle autorità cantonali e comunali della sua giurisdizione; lo fa con propria responsabilità e ne informa il comitato.

Articolo 18 **Esercizio annuale**

L'anno d'esercizio coincide con l'anno civile (rapporto dei conti). Il rapporto annuale d'attività vengono redatti per il periodo compreso tra una assemblea annuale ordinaria all'altra.

Articolo 19 **Contribuzioni risorse**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- le quote dei membri;
- le sovvenzioni;
- i doni;
- ricavi dalle manifestazioni.

Articolo 20 **Obblighi**

L'Associazione risponde per gli obblighi unicamente con il suo patrimonio.

Articolo 21 **Quota sociale**

Le quote sociali vengono stabilite dall'assemblea generale per il relativo anno d'esercizio e non possono superare la somma di CHF 400.-- per persona, sia per membri singoli che per membri collettivi.

Articolo 22 **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere pronunciato dalla maggioranza dei due terzi dei voti espressi all'assemblea generale, rappresentante almeno la metà delle persone aventi diritto al voto secondo l'art. 11. La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai membri dal comitato, almeno tre mesi prima dell'assemblea generale.

Se l'assemblea generale non costituisce il quorum, può decidere, con la maggioranza semplice dei voti espressi, di convocare un'ulteriore assemblea generale dopo un periodo d'attesa di tre mesi. La seconda assemblea può deliberare lo scioglimento con la maggioranza di due terzi dei voti espressi (senza costituzione di un quorum di presenza). Se l'assemblea respinge lo scioglimento, per una ripetuta procedura è applicabile l'art. 22 cpv. 1 dello statuto.

L'aver sociale è attribuito a una istituzione simile o di beneficenza da designare al momento dello scioglimento dell'Associazione.

Articolo 23 **Accettazione degli statuti**

I presenti statuti sono approvati dall'assemblea generale del 8 settembre 2010 a Friburgo ed entrano in vigore il 1. gennaio 2011.

Berna, 8 settembre 2010

Doris Engelhardt
Presidente

Urs Mosimann
Segretario